

**Registrato a Firenze il 05/04/2007 al numero 3591 serie 3E
Codice fiscale 94144850487**

STATUTO dell'Associazione Comunità Toscana il Pellegrino

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 E' costituita, per iniziativa di pellegrini per i pellegrini, l'Associazione di promozione sociale denominata Comunità Toscana il Pellegrino

ART. 2 L'Associazione ha sede legale in Firenze, Piazza Tommaseo 18 ed ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 L'Associazione non ha fini di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, (*salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge*).

E' fatto obbligo di reinvestire. l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 L'Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statutario di espletare le attività tese al conseguimento di finalità di valenza collettiva, nei settori ambientale, turistico, culturale, educativo, religioso di ricerca etica e spirituale con lo scopo di promuovere la conoscenza delle Vie storiche, in particolare della Via Francigena nel suo attraversamento del territorio toscano (dal passo della Cisa a Radicofani), di sviluppare l'associazionismo ed il volontariato per la manutenzione della segnalazione dei percorsi storici e l'assistenza ai pellegrini che, a piedi od in bicicletta vi transitano. Le attività che si intendono svolgere sono qui di seguito riportate:

1. Promuovere la conoscenza delle Vie storiche di pellegrinaggio che interessano il territorio della Regione Toscana;
2. Diffonderne le conoscenze con sistemi informatici e fogli informativi cartacei;
3. Effettuare la manutenzione dei segnali delle Vie utilizzate dai pellegrini di tutti i tempi;
4. Approfondire gli aspetti storici di tali percorsi;
5. Promuovere l'assistenza ai pellegrini, anche con la gestione diretta di eventuali strutture di accoglienza;
6. Distribuire le credenziali ai pellegrini;
7. Organizzare pellegrinaggi avvalendosi di guide specializzate riconosciute.

ASSOCIATI

ART. 5 Sono previste diverse figure di socio:

1. soci fondatori;
2. soci ordinari tutti coloro che abbiano compiuto almeno un pellegrinaggio sulla Via Francigena o sul Cammino di Santiago e che, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità previste dallo statuto;
3. soci simpatizzanti tutti coloro che desiderano sostenere l'attività dell'Associazione.
4. soci onorari saranno invece proposti dall'Assemblea;
5. soci sostenitori coloro che contribuiscono al finanziamento della associazione.

ART. 6 Per essere ammessi ad essere socio ordinario, con diritto di voto, è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, telefono, e-mail;
- essere presentato da un socio ordinario;
- allegare, per i soli soci ordinari, alla richiesta d'iscrizione, la copia della Compostela ottenuta a Santiago o del Testimonium ottenuto a Roma alle fine del proprio pellegrinaggio;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali

E' compito del Consiglio Direttivo accettare le domande e dare risposta di accettazione, entro 30 giorni. dalla presentazione di tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi 30 giorni all'Assemblea stessa, la quale nella prima convocazione si pronuncerà in modo definitivo.

Per le altre tipologie di socio è sufficiente fare domanda di ammissione senza ulteriore formalità.

ART. 7 I soci ordinari e simpatizzanti hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno solare, di partecipare a tutte le attività promosse dalla a.p.s., nonché di intervenire nelle assemblee.

ART. 8 Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9 Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della quota sociali;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli associati;
2. Il Consiglio Direttivo;

3. Il Presidente;
4. Il Vice presidente
5. Il Maestro.
6. Il Segretario amministrativo
7. Addetto al Patrimonio
8. Addetto alle Comunicazioni
9. Addetto alla Ricerca

ART. 11 L'Assemblea degli Soci è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice presidente o da un socio nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta, anche in forma di e-mail, e deve contenere oltre agli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione almeno 10 giorni prima della riunione.

ART. 12 L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

1. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
2. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
3. nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
4. **delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;**
5. modifica il presente statuto;
6. approva il regolamento;
7. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto;
8. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
9. revoca il Presidente, con il voto favorevole dei due terzi degli associati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno 1/3 degli associati.

ART. 13 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro socio ordinario, che non può avere più di due deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero massimo di sette eletti dall'Assemblea di cui la metà meno uno eletti fra i soci fondatori e gli altri fra i soci ordinari.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

ART. 16 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
6. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede, e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18 Il Segretario amministrativo, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Art 19 Il Maestro è responsabile della programmazione delle attività relative alla segnalazione dei percorsi, dell'allestimento dei segnali.

ART. 20 L'addetto al Patrimonio è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART. 21 L'addetto alle Comunicazioni è responsabile dei rapporti con le altre associazioni, con gli enti pubblici e con i privati.

ART. 22 L'addetto alla Ricerca è responsabile della ricerca e degli aspetti culturali dei percorsi storici e organizza le pubblicazioni.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 Il fondo patrimoniale dell'a.s.p., utilizzabile per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
6. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 24 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono nè trasmissibili nè rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 25 Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

L'eventuale attivo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE

ART. 26 L' a.p.s. risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L' a.p.s. previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell' a.p.s. stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 27 Lo scioglimento dell' a.p.s. deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 28 In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

I patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell' a.p.s., sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO